



COMUNE DI FARÀ GERA D'ADDA

**Regolamento per applicazione
della tassa di
raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani
interni**

- Approvato con deliberazione consiliare n° 28 in data 21.06.1996
- Modificato con deliberazione consiliare n° 10 in data 27.02.1998
- Modificato con deliberazione consiliare n° 18 in data 02.05.2001
- Modificato con deliberazione consiliare n° 06 in data 29.03.2004
- Modificato con deliberazione consiliare n° 10 in data 25.02.2005
- Modificato con deliberazione consiliare n° 11 in data 19.03.2007
- Modificato con deliberazione consiliare n° 11 in data 31.03.2011

TITOLO I

OGGETTO

Art. 1

Adozione del regolamento

1. Ai sensi degli articoli 58 e 68 del Decreto Legislativo n° 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni il Comune di Fara Gera d'Adda adotta il presente regolamento per la disciplina e l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali ad essi assimilati, svolto in regime di privativa sulla base delle disposizioni contenuto nel capo III del predetto Decreto Legislativo (come modificato per effetto dell'articolo 39 della Legge 146 e del 68° comma dell'art. 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549. La dizione "Rifiuti Solidi Urbani Interni", sarà di seguito usata come comprensiva dei rifiuti speciali assimilati agli urbani a norma della legge 22.02.1994 n. 146.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n° 915, in conformità dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

TITOLO II

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

Art. 3

Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui è istituito il servizio; dette zone sono definite dalla delibera consiliare n° 3 del 20.2.1981.

2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

Art. 4

Riduzioni

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta l'esonero e riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese. Nel caso, l'utente che abbia provveduto a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, ha diritto, su domanda documentata, allo sgravio o alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa.¹

Art. 5

Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti a causa di:

- la natura e l'assetto delle superfici, quali, a titolo di esempio, luoghi impraticabili o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;

- il particolare uso delle superfici, quali a titolo di esempio, locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso o di uso

¹ Comma 2 – art.4 – inserito con atto consiliare n° 10 del 27.2.1998

straordinario, superfici destinate esclusivamente ad attività ginniche qualora non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile;

- l'obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata, quali ad esempio, alloggi non allacciati a servizi a rete o non arredati ovvero superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo. Le circostanze summenzionate devono essere indicate nella denuncia originaria e di variazione e devono essere debitamente riscontrate attraverso rilevazione diretta o idonea documentazione.

2. Non sono soggette alla tassa le superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione d'uso si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

L'esenzione di cui sopra non riguarda le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e a qualsiasi altra funzione e destinazione che non preveda la produzione, di regola, di rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Nel caso in cui, per particolari attività non sia possibile definire precisamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, verrà tassata l'intera superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attività, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

1. Lavorazioni chimiche e relativi depositi	riduz. 50%
2. Lavorazioni della plastica e relativi depositi	riduz. 40%
3. Lavorazioni metalmeccaniche e relativi depositi con officine meccaniche e minuterie metalliche	riduz. 40%
4. Lavorazioni del vetro e relativi depositi	riduz. 50%
5. Lavorazioni di pulitura e lucidatura metalli	riduz. 50%
6. tipografie e simili	riduz. 50%
7. Studi medici e dentistici	riduz. 40%
8. Lavanderie e tintorie	riduz. 40%
9. altre superfici su cui si formano rifiuti speciali, tossici e nocivi	riduz. 40%

Le circostanze summenzionate devono essere indicate nella denuncia originaria e di variazione, attraverso idonea documentazione, quali copia conforme all'originale ai sensi della legge n. 15/68 della scheda descrittiva dei rifiuti speciali e delle modalità con le quali si provvede allo smaltimento dei rifiuti prodotti, nonché planimetrie degli insediamenti attestanti il diverso uso di ciascuna superficie.

3. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo del conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa in ragione di quanto contemplato dall'art. 62, comma 5, del decreto legislativo n. 507/93.

Resta ferma la condizione di intassabilità delle superfici destinate esclusivamente ad attività ginniche, qualora non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile, in base a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori adibiti a spogliatoio, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili.

4. Non sono soggette alla tassa le superfici di mansarde, soffitte, ripostigli, stenditori, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a n. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza.²

² inserito comma 4° con atto consiliare n° 10/2005

TITOLO III

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

Art. 6

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 7

Parti comuni del condominio

1. La tassa per le parti comuni del fabbricato non è dovuta. La tassa si applica solo nel caso di parti comuni occupate o detenute in via esclusiva da un unico soggetto.

Art. 8

Locali in multiproprietà

1. Per i locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta sia per i locali ed aree scoperte di uso comune che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o quote di multiproprietà; questi mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di cui al comma 1 è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà.

TITOLO IV **COMMISURAZIONE DELLA TASSA E TARIFFAZIONE**

Art. 9 **Gettito del tributo**

1. Il gettito complessivo della tassa viene stabilito dal Comune secondo il rapporto di copertura prescelto, non può in ogni caso superare il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni né essere inferiore al 50% del costo medesimo (art. 61 D.Lgs. 507/93).

2. La Giunta comunale nella determinazione delle tariffe è tenuta con il gettito della tassa alla massima copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge, senza abbattimento del costo per lo spazzamento stradale e ciò senza alcun atto autorizzatorio da parte del Consiglio comunale, così come consentito in via definitiva dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge n. 392 del 2000, convertito nella legge n° 26/2001.³

3. Il costo di esercizio viene desunto dal conto consuntivo, al netto di addizionali, interessi e penalità e comprendente ogni onere diretto e indiretto secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

A seguito di quanto disposto dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo n. 507/93, le mancate entrate derivanti dalle esenzioni e riduzioni di cui all'art. 14, comma 3, ai fini del comma 1 del presente articolo, costituiscono entrata figurativa da sommarsi al gettito complessivo.

Art. 10 **Classificazioni delle categorie tassabili**

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2°, del decreto legislativo n. 507/93, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie e sottocategorie secondo l'uso e la destinazione:

CATEGORIA A – Attività culturali, ricreative e sportive

- A1: Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, gallerie;
- A2: Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- A3: Sale cinematografiche e teatrali, palestre, sale per giochi, sale da ballo;
- A4: Locali per mostre ed esposizioni;
- A5: Parchi giochi, parchi divertimento, manifestazioni su suolo pubblico.

CATEGORIA B – Esposizioni e commercio all'ingrosso

- B1: Attività commerciali all'ingrosso;
- B2: Stoccaggi autonomi di merci;
- B3: Autosaloni, autoservizi, autorimesse, distributori di carburanti;

³ comma 2 – sostituito con atto consiliare n° 11 in data 31.03.2011

CATEGORIA C – Abitazioni private e collettive

C1: Abitazioni private;

C2: Alberghi, locande, pensioni, affittacamere;

C3: Collegi e convivenze; sedi di associazioni sportive, ricreative, sindacali e simili.

CATEGORIA D – Uffici, studi professionali, banche, assicurazioni

D1: Studi professionali, uffici privati, gabinetti medico-dentistici, locali di rappresentanza;

D2: Istituti bancari, assicurativi, di vigilanza;

D3: Uffici pubblici statali, parastatali, enti locali, previdenziali, mutualistici e simili;

CATEGORIA E – Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali

E1: Attività industriali ed artigianali, **agricole (compresa l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli)**⁴ computate con le riduzioni di superfici di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

E2: Esercizi di vendita al minuto di beni non deperibili;

E3: Attività di artigianato di servizio (barbieri, calzolai e simili).

CATEGORIA F – Pubblici esercizi – attività commerciali, loro dipendenze

F1: Pubblici esercizi quali: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, gelaterie, pasticcerie.

F2: Esercizi e locali di vendita e loro dipendenze, depositi e magazzini di generi ortofrutticoli, floricoltura, macellerie, pollerie, salumerie, rosticcerie e simili;

F3: Altri esercizi di vendita al minuto di generi alimentari non contemplati nella voce F2;

Art. 11 Commisurazione della tassa

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Comune delibera le tariffe per unità di superficie di ogni singola categoria o sottocategoria, da applicare nell'anno successivo.

In assenza di deliberazione entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe in vigore, aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine predetto sono possibili solo nei casi di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo n. 507/93.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio determinati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 12 Computo delle superfici

⁴ parole in grassetto inserite con atto consiliare n° 6 in data 29.3.2004

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno al netto di eventuali costruzioni in essa comprese. Le frazioni di superficie complessiva che risultano inferiori a mezzo metro quadrato, si trascurano, quelle superiori di arrotondano ad un metro quadrato.

2. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte adibite a verde e le aree ed i locali ad uso condominiale, nonché le aree scoperte pertinenziali ed accessorie di locali tassabili.

Le aree scoperte sono soggette a tassazione se operative.

Art. 13 **Riduzioni**

1. Le tariffe unitarie sono ridotte:

a) del 20% per le abitazioni con unico occupante: **risultante dalle iscrizioni anagrafiche;**

b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo (**non superiore a 180 giorni**), a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;

c) del 30% per le abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla lettera b), risiede o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno;

d) del 20% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale per non meno di 3 mesi o ad uso continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

e) nessuna riduzione per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore.

Le riduzioni delle tariffe di cui al comma precedente sono applicate sulla base della denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno in corso.-

Art. 14 **Agevolazioni ed esenzioni**

1. Sono esenti dal tributo:

gli stabili adibiti a servizi comunali ed a Uffici comunali.

2. Le tariffe unitarie sono inoltre ridotte:

a) nella misura del 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi che dimostrino di aver sostenuto spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria per interventi tecnico-organizzativi, comportanti una accertata minor produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o quantitativo concordato col servizio pubblico;

b) nella misura del 10% per le attività produttive, commerciali e di servizi che siano tenute a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti effettivamente da questi immesse, con utile, sul mercato; la riduzione è concessa a condizione che l'utente dimostri di separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile la sua incidenza per almeno il 40% della produzione complessiva;

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta;

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentate e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 15 **Tassa giornaliera**

1. E' istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, per un periodo inferiore a 183 giorni di anno solare anche se ricorrente, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorato del 50%, diviso per 365.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. L'applicazione della tassa di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui il presente regolamento diviene esecutivo.

5. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

6. In caso di occupazione abusiva, la tassa è recuperata unitamente alle sanzioni, interessi ed accessori.

7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica:

- a) in caso di occupazione per un periodo inferiore alle due ore giornaliere;
- b) in caso di occupazione per il solo carico e scarico delle merci e per i traslochi;
- c) in caso di occupazione per manifestazioni, feste o iniziative comunali o patrociniate dal Comune di interesse generale o locale, nel caso che gli organizzatori, qualora richiesto, diano disponibilità a collaborare con il servizio pubblico per l'organizzazione della raccolta differenziata, anche a scopo promozionale, dei rifiuti prodotti.

8. La tassa giornaliera di smaltimento si applica in misura ridotta:

- a) del 50% in caso di occupazione per manifestazioni, feste od iniziative di carattere culturale, politico o ricreativo organizzate senza fini di lucro o a soli fini di autofinanziamento da enti, associazioni, partiti, pro loco etc. nel caso che gli organizzatori, qualora richiesto, diano disponibilità a collaborare con il servizio pubblico per l'organizzazione della raccolta differenziata, anche a scopo promozionale, dei rifiuti prodotti.
- b) Del 20% per coloro che, in quanto produttori, occupino posti di vendita nelle fiere stagionali.

9. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo complessivo della tassa smaltimento di cui al presente articolo risulta inferiore ad Euro 1,00.=

Art. 16
Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli precedenti e successivi, commisurata ad anno solare e secondo l'art. 65 comma 1° e 2° del D.Lgs. n. 507/93.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno dell'anno solare.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - se l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - se, in carenza di tale dimostrazione, sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

TITOLO V° DENUNCE E RISCOSSIONI

Art. 17 Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa un funzionario responsabile ed, entro 60 giorni dalla nomina, ne comunica il nominativo al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale. Il funzionario responsabile è preposto al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento; ad esso sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; egli sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 18 Denunce iniziali e di variazione

1. I soggetti passivi e/o responsabili del tributo di cui all'art. 63 del D.Lgs. n° 507/93 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.

La denuncia va redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune, e da questo messo a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del D.Lgs n° 507/93.

2. La denuncia, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, va presentata direttamente o a mezzo del servizio postale per raccomandata, all'Ufficio Tributi del Comune; nel caso di denuncia presentata a mezzo posta fa fede la data di spedizione attestata dal timbro postale; nel caso di denuncia presentata direttamente, l'Ufficio Tributi deve rilasciarne ricevuta.

3. La denuncia in oggetto non è sostituibile dalle iscrizioni anagrafiche, fermo restando l'obbligo dell'Ufficio Anagrafico ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto; l'eventuale omesso invito non solleva comunque dall'obbligo di presentazione della denuncia.

4. La denuncia iniziale ha effetto anche per gli anni successivi in caso di non variazione delle condizioni di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, nel medesimo

termine e con le stesse modalità della denuncia iniziale, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa.

4/bis. Per le variazioni in Fara Gera d'adda:

- Per le variazioni delle condizioni di tassabilità, dalle quali deriva un aumento del tributo da corrispondere (ad es. aumento dei locali e/o delle superfici già iscritte a ruolo, cambiamento della destinazione d'uso con applicazione di una tariffa più elevata rispetto a quella originaria), la maggiore tassa decorre, come accade per la fattispecie di inizio occupazione, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificata la variazione stessa;

- nel caso di variazione che danno luogo ad una minore tassabilità (cosiddette variazione in diminuzione), la decorrenza così come stabilito dall'art. 64, comma 3, per la cessazione dell'occupazione va fissata **dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la relativa denuncia.**⁵

5. Nel caso di riduzione di tariffa di cui all'art. 13 il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione della tariffa ridotta con apposita denuncia di variazione di cui al comma precedente.

6. Per ciò che concerne la tassa giornaliera si fa riferimento a quanto previsto al comma 5 dell'art. 15.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2005 per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n° 138; per gli immobili già denunciati il Comune modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali: nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di riferimento.

Art. 18/bis Informazioni del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.⁶

Art. 18/ter Conoscenza degli atti e semplificazione

⁵ comma 4/bis inserito con atto consiliare n° 10/2005

⁶ art. 18/bis inserito con atto consiliare n° 18/2001

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.

3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n° 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.⁷

Art. 19 Accertamenti

1. Il Funzionario Responsabile del Tributo procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Amministrazione Comunale per la gestione del tributo.

3. Non si procede all'emissione di atti d'imposizione se l'importo non supera € 10,33.= comprensivo di sanzione e interessi.

Art. 19/bis Chiarezza e motivazione degli atti

⁷ art. 18/ter inserito con atto consiliare n° 18/2001

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n° 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo la possibilità di riprodurre nell'avviso il contenuto essenziale.

2. Gli atti devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
- d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

e) il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrono i presupposti.⁸

Art. 19/ter Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.

2. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.

3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.⁹

Art. 19/quater Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro **novanta** giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro **novanta** giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

⁸ art. 19/bis inserito con atto consiliare n° 18/2001

⁹ art. 19/ter inserito con atto consiliare n° 18/2001

Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di **novanta** giorni dalla sua proposizione.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.

5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.¹⁰

Art. 20 Poteri strumentali del Comune

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o della rilevazione della materia imponibile il Comune può:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- b) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
- c) in caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui alla lettera a) nel termine concesso, procedere alla rilevazione della destinazione e della misura delle superfici tramite gli agenti di Polizia Municipale o i dipendenti dell'Ufficio Comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco ad accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini di tale rilevazione e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica;
- d) in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, procedere all'accertamento in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile;
- e) ove non sia in grado di provvedere autonomamente, stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 71, comma 4, del D.Lgs. n° 507/93.

Art. 20/bis Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze

¹⁰ art. 19/quarter inserito con atto consiliare n° 18/2001

effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasioni di verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità, con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.

6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.¹¹

Art. 21 Riscossione

1. La riscossione della tassa è regolata dall'art. 72 del D.Lgs. n° 507/93.

2. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della pretesa tributaria risulta inferiore ad € 12,00.=

3. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 22 Sanzioni ed Interessi

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 51,00.

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti

¹¹

art. 20/bis inserito con atto consiliare n° 18/2001

di cui all'art. 73 – D. Lgs. n° 507/93, ovvero per la mancata restituzione di questionari o per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria (60 giorni), interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena decaduta, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 22/bis

Tutela dell'affidamento e della buona fede.Errorri del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.¹²

Art. 23

Sgravi e Rimborsi

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del D.Lgs. 507/93 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposti direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 del medesimo Decreto Legislativo.

2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di **cinque anni** dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il **rimborso entro centottanta giorni** dalla data di presentazione dell'istanza.

Non si procede al rimborso se la somma da rimborsare comprensiva degli interessi è inferiore ad € 10,33.=

Art. 24

¹²

art. 22/bis inserito con atto consiliare n° 18/2001

Contenzioso

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 il ricorso contro l'avviso di accertamento e liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Lombardia Sezione staccata di Bergamo.

Art. 25 Garante del contribuente

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge n° 212 del 27.7.2000, il Comune demanda l'esercizio di tali funzioni, per i tributi di cui è soggetto attivo, al difensore civico.¹³

¹³ art. 25 inserito con atto consiliare n° 18/2001

TITOLO VI[°] **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 26 **Disposizioni finali**

1. Il Consiglio Comunale determinerà per l'anno successivo:

- Le modificazioni alle classificazioni delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del D.Lgs. 507/93 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria;
- le modalità di applicazione dei parametri di cui all'art. 65 del D.Lgs. n° 507/93.

Art. 27 **Disposizioni Transitorie**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli sottoindicati, che decorrono dall'1.1.1997:

- art 5 (esclusioni)
- art. 8 (locali in multiproprietà)
- art. 9 (gettito del tributo)
- art. 10 (classificazione delle categorie tassabili)
- art. 12 – comma 2 – (aree scoperte)

Art. 28 **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche, nonché le altre norme legislative e regolamentari in materia.

Il presente regolamento composto da n° 27 articoli è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del 21.6.1996.

INDICE

TITOLO I OGGETTO

Art. 1: Adozione del regolamento	pag. 2
Art. 2: Servizio di nettezza urbana	pag. 2

TITOLO II PRESUPPOSTO DELLA TASSA

Art. 3: Presupposto della tassa	pag. 3
Art. 4: Riduzioni	pag. 3
Art. 5: Esclusioni	pag. 3

TITOLO III SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEI TRIBUTI

Art. 6: Soggetti Passivi	pag. 5
Art. 7: Parti comuni del condominio	pag. 5
Art. 8: Locali in multiproprietà	pag. 5

TITOLO IV COMMISURAZIONE DELLA TASSA E TARIFFAZIONE

Art. 9: Gettito del tributo	pag. 6
Art. 10: Classificazione delle categorie tassabili	pag. 6
Art. 11: Commisurazione della tassa	pag. 7
Art. 12: Computo delle superfici	pag. 7
Art. 13: Riduzioni	pag. 8
Art. 14: Agevolazioni ed esenzioni	pag. 8
Art. 15: Tassa giornaliera	pag. 9
Art. 16: Obbligazione tributaria	pag. 9

TITOLO V DENUNCE E RISCOSSIONI

Art. 17: Funzionario responsabile	pag. 11
Art. 18: Denunce iniziali e di variazione	pag. 11
Art. 18/bis: Informazioni del contribuente	pag. 12
Art. 18/ter: Conoscenza degli atti e semplificazione	pag. 12
Art. 19: Accertamenti	pag. 13
Art. 19/bis: Chiarezza e motivazione degli atti	pag. 13
Art. 19/ter: Tutela dell'integrità patrimoniale	pag. 14
Art. 19/quater: Interpello del contribuente	pag. 14
Art. 20: Poteri strumentali del Comune	pag. 15

Art. 20/bis: Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali	pag. 15
Art. 21: Riscossione	pag. 16
Art. 22: Sanzioni ed interessi	pag. 16
Art. 22/bis: Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente	pag. 17
Art. 23: Sgravi e rimborsi	pag. 17
Art. 24: Contenzioso	pag. 17
Art. 25: Garante del contribuente	pag. 18

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26: Disposizioni finali	pag. 19
Art. 27: Disposizioni transitorie	pag. 19
Art. 28: Norme di rinvio	pag. 19